CAMERA DEI DEPUTATI N. **2464**

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato CASCIO

Norme per l'affidamento a privati della gestione di beni artistici e archeologici in stato di degrado o abbandono

Presentata il 10 ottobre 1996

ONOREVOLI COLLEGHI ! — I beni culturali rappresentano per il nostro paese una ricchezza inestimabile. Viviamo in un concentrato di monumenti, castelli, dimore storiche che rappresentano oltre la metà del patrimonio mondiale. In realtà, molti di questi beni sono in stato di degrado o di abbandono. Lo Stato non è neanche in grado di garantire l'integrità di quelli di maggiori dimensioni; è quindi impensabile che possa esercitare un'attività di adeguata salvaguardia e valorizzazione per quelli minori. È opportuno pertanto migliorare le condizioni del patrimonio culturale nazionale e valorizzare risorse importanti per la promozione del turismo e dell'occupazione (si pensi ai molti giovani che potrebbero trovare lavoro). La presente proposta dà la possibilità ai privati di gestire in concessione i beni di interesse artistico ed archeologico dietro pagamento di un canone. Il privato ha l'obbligo di restaurare il bene, usufruendo al contempo di facilitazioni fiscali. I privati possono utilizzare il bene per manifestazioni scientifiche, mostre, esposizioni e qualsiasi altra manifestazione di interesse culturale e turistico.

L'interesse pubblico viene salvaguardato attraverso il controllo, da parte del Ministero per i beni culturali e ambientali, delle modalità con cui viene svolta la gestione del bene con possibilità di revoca in caso di violazione delle disposizioni vigenti. Riteniamo utile l'intervento del privato, con le necessarie cautele di controllo pubblico, per tutelare, valorizzare e far fruire beni che altrimenti sarebbero abbandonati e destinati ad un degrado irrimediabile.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

(Finalità).

1. Al fine di valorizzare i beni pubblici di interesse artistico e archeologico che si trovano in stato di degrado o abbandono il Ministro per i beni culturali e ambientali può affidarli in concessione a privati anche costituenti società o cooperative.

ART. 2.

(Individuazione dei beni).

1. Il Ministro per i beni culturali e ambientali emana, con proprio decreto, il regolamento di attuazione della presente legge, con il quale determina i criteri e le modalità per l'individuazione e la gestione dei beni da affidare in concessione.

2. Il Ministro per i beni culturali e ambientali individua, ogni anno, sentito il Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali, i beni di interesse artistico e archeologico che possono essere affidati in concessione.

3. Il Ministro per i beni culturali e ambientali determina il canone della concessione, che ha durata decennale e può essere rinnovata.

ART. 3.

(Gestione dei beni).

1. La gestione dei beni di cui all'articolo 1 è affidata in concessione ai soggetti di cui al medesimo articolo 1 che possono utilizzare il bene per l'organizzazione di manifestazioni di interesse culturale e turistico.

2. In caso di pluralità di richieste di concessione prevale quella che garantisce una migliore valorizzazione e conservazione del bene.

ART. 4.

(Obblighi).

1. I soggetti di cui all'articolo 1 sono obbligati a sostenere le spese per le eventuali opere di restauro e manutenzione dei beni concessi secondo le modalità previste dal regolamento emanato con il decreto di cui all'articolo 2.

2. I soggetti di cui all'articolo 1 possono portare in deduzione le spese sostenute per le opere di cui al comma 1, ai sensi del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

3. I soggetti di cui all'articolo 1 sono tenuti a versare una cauzione il cui importo non può essere inferiore al doppio del canone annuo.

ART. 5.

(Controllo).

1. Il Ministro per i beni culturali e ambientali controlla il rispetto dei criteri e delle modalità per la gestione dei beni da parte dei privati e revoca la concessione nel caso di mancato rispetto delle disposizioni previste dalla presente legge.

DDL13-2464
Lire 500